



Scuola Secondaria Statale di I grado Gen. E. Baldassarre



Trani, (fa fede la data del protocollo)

Comunicazione n.49

Al personale della scuola

Alle famiglie delle alunne e degli alunni

e, p.c. **Alla DSGA**

All'Albo

Al sito web

Oggetto: **direttiva applicativa del Regolamento di Istituto sulla vigilanza degli alunni.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visti** gli art. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;
- Visto** il Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 25 agosto 2022;
- Visto** l'art.61 della legge n.312 dell'11 luglio 1980;
- Visto** il D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994;
- Visto** il DPR n.275 dell'8 marzo 1999;
- Visto** l'art.25 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visti** il CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;
- Considerato** che al Dirigente Scolastico spetta il dovere di adempiere ai compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, cui spetta il compito di vigilanza sugli alunni. Il Dirigente Scolastico adempie attraverso l'adozione di provvedimenti organizzativi per quanto di sua competenza e, qualora se ne riscontri la necessità, sollecitando gli opportuni interventi di vigilanza;

EMANA LA DIRETTIVA APPLICATIVA

DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Il quadro normativo nel suo complesso assegna alle Istituzioni Scolastiche, quindi al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente Scolastico, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui sono ad esse affidati. Più sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito il perimetro entro il quale tale obbligo deve estendersi, sia in termini di "comportamenti corretti", sia sul versante degli "spazi" e dei "tempi", che vanno dall'ingresso delle alunne e degli alunni nei locali della scuola a quello della loro uscita, comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

Scuola Secondaria Statale di I Grado "Gen. E. Baldassarre"

Piazza Dante n. 26 – 76125 TRANI (BT) – tel. 0883.582627

Codice meccanografico: BAMM209001 – Cod. Fisc.: 83002390728

e-mail: bamm209001@istruzione.it - PEC: bamm209001@pec.istruzione.it

www.scuolabaldassarre.edu.it

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Di conseguenza, sul personale gravano nei confronti degli alunni e, quindi, delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01); l'obbligo di vigilanza sugli alunni per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.

Art. 2047, comma 1, del Codice Civile

In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (es. genitori, personale scolastico, ndr), salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2048, commi 2 e 3, del Codice Civile

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Secondo la norma e una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti esiste una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante (e, nelle fattispecie previste, del collaboratore scolastico) e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto: è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento. È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno, non essendo a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Sempre secondo la giurisprudenza (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623), l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente (ed il collaboratore scolastico) deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Anche l'art.29 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 richiama tale obbligo, per il personale docente

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi

e per i collaboratori scolastici, ai quali la Tabella A del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 attribuisce

compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni [...] di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti

Conseguentemente i collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dalla norma contrattuale citata. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli alunni all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cassazione, sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cassazione, sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'alunno è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni, come previsto dalla normativa generale e da quella contrattuale, è garantita dagli insegnanti in servizio. In classe è compito esclusivo degli insegnanti. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con attenzione. Vi sono alcuni fattori tipici che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le "uscite" al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Ovviamente, non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico, se non in uscita didattica. Ne consegue che la responsabilità sugli stessi alunni ricade sull'Istituzione Scolastica dal momento in cui valicano il cancello di ingresso del plesso sino al momento in cui non vengono accompagnati all'uscita, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla famiglia per ciascun alunno nel rispetto della normativa vigente. Quest'ultima considerazione evidenzia l'importanza della presenza dei docenti e dei collaboratori scolastici, ognuno secondo la propria specifica funzione, all'orario di ingresso e nelle postazioni indicate e all'orario di uscita nel percorso fino al cancello.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., come già indicato in precedenza, l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. È appena il caso di sottolineare che non è consentito, se non per finalità didattiche, proprio per evitare ogni attribuzione di colpa nella vigilanza e di sorveglianza sugli alunni, l'utilizzo dello *smartphone* durante l'orario di servizio, qualsiasi sia la finalità (es. lettura delle note inviate dal Dirigente Scolastico).

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale, atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli alunni al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare gli alunni DVA dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dalla normativa contrattuale vigente. Il collaboratore scolastico non è un precettore ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

NORME DI SERVIZIO

- Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la sua eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- In caso di ritardo o di assenza deve darne tempestivamente (cioè: prima dell'inizio delle lezioni, salvo nei casi in cui ciò non fosse concretamente possibile) comunicazione al Dirigente Scolastico, tramite gli Uffici Amministrativi dell'Istituzione Scolastica, e ai suoi collaboratori, al fine di approntare per tempo tutte le soluzioni organizzative necessarie.
- Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.
- L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico dell'area di pertinenza che provvederà alla loro sorveglianza. Qualora, per cause di forza maggiore, ciò non fosse possibile, il docente attenderà che il collaboratore si renda rapidamente disponibile; in caso di emergenza il docente attuerà tutte le azioni necessarie affinché questa possa essere efficacemente affrontata.
- L'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e a uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze in caso di insegnanti assenti.
- La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione, se presente, e dal docente della classe, che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico
- I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.
- Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
- In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, e, nel contempo, devono darne avviso all'Ufficio di Segreteria
- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai fini di cui trattasi, disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio, avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti. Per questa ragione dovrà sempre essere presente almeno un collaboratore scolastico sul piano, in modo che possa tenere "visivamente" sotto controllo ogni situazione.
- È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre, sui passamani delle scale e dei ballatoi del primo piano (in particolare quello della scala centrale). I collaboratori scolastici presteranno la massima attenzione affinché nei pressi dei passamani non vengano, per nessuna ragione, posizionate suppellettili che possano favorire una possibile caduta (es. sedie, soprattutto se con le rotelle, banchi, armadi ecc.).

INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI

DOCENTI

Ogni docente preleverà gli alunni rispettando i percorsi di afflusso e deflusso indicati.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse, secondo il proprio personale orario di servizio e le indicazioni organizzative fornite.

Presentarsi in ritardo in classe o all'avvio delle lezioni espone il docente, come detto, all'attribuzione della "colpa in vigilando". Se i ritardi si dovessero verificarsi per causa di forza maggiore, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

Alle ore 8.10, al suono della prima campanella, i collaboratori scolastici consentiranno agli alunni l'accesso al cortile del plesso. Gli alunni si posizioneranno negli stalli attribuiti a ciascuna classe, dove troveranno ad attenderli i docenti in servizio alla prima ora, i quali, alle ore 8.15, al suono della seconda campanella, accompagneranno gli alunni in aula, dove provvederanno:

- a fare l'appello e prendere nota sul registro elettronico *ClasseViva Spaggiari* degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, specificando l'orario di ingresso;
- a verificare le giustificazioni di assenza e ritardo tramite la funzione *Libretto Web* del registro elettronico *ClasseViva Spaggiari*;
- per assenze superiori ai 10 giorni, a richiedere la presentazione del certificato medico, al fine di consentire l'ammissione in classe dell'alunno. Nel caso in cui l'alunno ne fosse sprovvisto, il docente in servizio alla prima ora ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per gli adempimenti del caso; nel caso in cui l'alunno debba assentarsi per periodi superiori ai 10 giorni non dipendenti da motivi di salute, i genitori, o il tutore legale, ne dovranno dare apposita comunicazione al Dirigente Scolastico; la stessa depositata agli atti della scuola e inviata, per conoscenza, al docente coordinatore del consiglio di classe;
- a riporre in una busta i certificati medici presentati per la riammissione in classe e consegnarli in Segreteria all'assistente amministrativa Area Alunni entro il termine della giornata;
- a controllare sul registro elettronico eventuali mancate giustificazioni riferite ai giorni precedenti. Assenze non giustificate oltre il decimo giorno dovranno essere comunicate al Dirigente Scolastico che provvederà a convocare la famiglia dell'alunno;
- a controllare le firme di eventuali avvisi dettati sul diario e riportarne l'esito nella sezione "Agenda" (nel riquadro visibile solo ai docenti) del registro elettronico.

In caso di comunicazioni o avvisi agli alunni dettati sul diario, il docente presente in classe avrà cura di segnalarlo sul registro elettronico in sezione "Agenda" (nel riquadro visibile anche alle famiglie), in modo da favorire il controllo delle firme da parte del docente in servizio alla prima ora del giorno successivo.

Secondo quanto disposto dal Regolamento di Istituto, gli alunni in ritardo oltre i 15 minuti saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori o se provvisti di giustificazione (tramite la funzione *Libretto Web* del Registro Elettronico).

I coordinatori di classe segnaleranno al Dirigente Scolastico eventuali irregolarità, rispetto a ritardi, ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie. A tal fine, al termine di ogni mese, il Dirigente Scolastico indirizzerà ai docenti coordinatori apposita comunicazione con le modalità di rilevazione adottate.

Nessun alunno, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni se non è accompagnato da un docente o, su indicazione di un docente o del Dirigente Scolastico, da un collaboratore scolastico. A nessun alunno è consentito uscire dal perimetro del plesso scolastico senza aver preventivamente informato i genitori e aver ottenuto l'autorizzazione del Dirigente Scolastico e solo se accompagnato da un docente.

Agli alunni non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe e avendo cura che durante il tragitto si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi e accertandosi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda ed, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe: ogni membro del personale scolastico ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Nello scendere/salire le scale, all'ingresso e all'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. In particolare:

- gli alunni devono essere condotti al cancello dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo dei genitori o della persona delegata per il ritiro, l'insegnante accompagnerà, assicurandone la sorveglianza, il minore presso la *reception* del plesso, attendendo che il collaboratore scolastico solleciti telefonicamente il genitore. Qualora i genitori dell'alunno, nei 15 minuti successivi al suono della campana di uscita, risultassero irrintracciabili, il docente ne darà informazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attuare tutte le azioni necessarie a garantire la sicurezza del minore. Nel caso in cui il minore non venisse prelevato entro 30 minuti dal suono della campana, il Dirigente Scolastico contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio dei Servizi Sociali territoriali, chiedendo che rintraccino i genitori dell'alunno. Come ultima soluzione il Dirigente Scolastico contatterà il Comando locale dei Carabinieri;
- il docente, nell'eventualità di cui al punto precedente, provvede a registrare rigorosamente l'evento sul Registro Elettronico nella sezione "Annotazioni" in corrispondenza del nome dell'alunno. Nel caso in cui l'evento si ripeta il docente coordinatore del consiglio di classe convocherà formalmente i genitori dell'alunno, informando il Dirigente Scolastico;
- il docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano ritirati da adulto autorizzato;
- dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o da un collaboratore scolastico.

L'uscita anticipata degli alunni è consentita solo se l'alunno viene ritirato da un genitore o da una persona maggiorenne appositamente delegata dai genitori stessi. Il docente in servizio nell'ora di uscita dell'alunno annoterà l'uscita anticipata sul Registro Elettronico *ClasseViva Spaggiari*, spuntando la voce "Giustifica" e scegliendo la relativa causale dal menu a tendina nell'apposita sezione relativa allo stato di presenza dell'alunno.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro, secondo le stesse modalità suindicate.

I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dal perimetro dell'edificio scolastico.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete:

- la sorveglianza secondo le modalità e i posti assegnati o alle eventuali variazioni necessarie comunicate attraverso gli abituali canali (bacheca cartacea e bacheca elettronica);
- la sorveglianza all'inizio della giornata e all'uscita degli alunni in corrispondenza di ogni varco di ingresso e del cancello principale, sulla base di quanto definito nel Piano delle Attività del personale ATA, in modo tale che ogni varco di ingresso e il cancello principale prevedano la presenza di almeno un collaboratore scolastico

affinché possa prestare la debita vigilanza. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive aree di servizio;

- l'apertura del cancello principale, delle porte d'ingresso ed, eventualmente, dei cancelli laterali e perimetrali;
- la sorveglianza del cortile dell'edificio e delle porte di accesso durante l'ingresso degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che per qualsiasi motivazione siano stati autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore ad essere presenti nell'edificio in orario extrascolastico antimeridiano e pomeridiano;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, seppur accompagnati dai rispettivi docenti in servizio alla prima ora;
- la chiusura del cancello principale e delle porte di accesso al plesso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari.

Al termine delle lezioni il personale collaboratore scolastico

- regolerà il deflusso verso l'esterno;
- vigilerà il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllerà le porte di uscita e il cancello principale;
- in servizio alla *reception* effettuerà le necessarie chiamate telefoniche ai genitori in ritardo nel ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma. Eventualmente coadiuvato da ulteriori unità, secondo disposizione del Dirigente Scolastico o del DSGA, provvederà, di concerto con il docente dell'ultima ora, alla sorveglianza degli alunni fino all'arrivo dei rispettivi familiari. La sorveglianza degli alunni rappresenta una mansione prioritaria per tutto il personale scolastico. A tal fine, i collaboratori scolastici sono autorizzati a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare priorità alla vigilanza degli alunni e al reperimento delle figure parentali, sino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Ne consegue che, in questa fattispecie, si ritiene autorizzato il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

In caso di ingresso in ritardo di oltre 15 minuti, il collaboratore scolastico in servizio presso la *reception* del plesso accoglierà l'alunno e ne consentirà l'accesso in aula se

- accompagnato dai genitori o suo delegato riconosciuto;
- provvisto di giustificata del genitore.

Un collaboratore scolastico accompagnerà l'alunno in classe.

In caso di uscita anticipata il docente consentirà l'allontanamento dalla classe su richiesta del collaboratore scolastico in servizio alla *reception*, il quale avrà provveduto a riconoscere il genitore o la persona delegata al ritiro.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

DOCENTI

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.

Il docente di classe, il docente di sostegno e l'assistente all'autonomia assegnato dal Comune, devono garantire costante vigilanza sugli alunni DVA. Nei casi in cui, in base alla progettazione educativa individualizzata di ciascun alunno, si renda necessario accompagnare l'alunno fuori dell'aula, il docente di sostegno si assicurerà che nell'area sia presente uno dei collaboratori scolastici assegnati a quell'area specifica.

I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare, i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto del *bene comune*.

I docenti avranno cura che:

- gli alunni tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano in ordine e pulite, in modo particolare al termine della propria ora di lezione e al termine della giornata;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente all'Ufficio di Segreteria Area Alunni ed, eventualmente, ai responsabili di laboratorio e al Dirigente Scolastico, ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate, nelle more dell'approvazione dello specifico regolamento d'Istituto;
- i telefoni cellulari vengano utilizzati secondo quanto stabilito nel Regolamento di Istituto e che, in particolare, se non utilizzati, restino spenti. Ciò vale per gli alunni come per il personale scolastico.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno per volta, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante di educazione fisica.

Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di allontanare gli alunni, facendoli sostare nei corridoi, in quanto l'allontanamento non fa venir meno la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza, semmai costituisce un'aggravante in caso di danno a cose o persone. I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente al Dirigente Scolastico ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli alunni.

I docenti sono altresì invitati a segnalare al Dirigente Scolastico, ad uno dei suoi collaboratori o al DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con i docenti, per assicurare

- durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente al Dirigente Scolastico ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità di cose o persone, in particolare degli alunni.

CAMBIO DELL'ORA DI LEZIONE

Il processo che sinteticamente possiamo definire “cambio dell’ora” rappresenta uno dei momenti maggiormente critici dell’intera organizzazione scolastica finalizzata a garantire la vigilanza e la sorveglianza sui minori, cioè la loro sicurezza e incolumità.

DOCENTI

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. L’attesa non può, per nessun motivo, superare i cinque minuti. Qualora sussistessero eventi gravi che richiedano altrove la presenza del docente subentrante, questi ne darà comunicazione tempestiva al Dirigente Scolastico e a uno dei suoi collaboratori, anche tramite i collaboratori scolastici, affinché si adottino tutte le azioni necessarie a garantire la vigilanza degli alunni. Trascorsi cinque minuti dal suono della campana, il docente “in uscita” è tenuto a informare dell’assenza del docente subentrante il Dirigente Scolastico, il quale, sentito il DSGA, disporrà l’intervento di un collaboratore scolastico in servizio in un’area differente per l’opportuna sorveglianza. La mancata informazione costituisce una mancanza grave di rilevanza disciplinare.

Se l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l’immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella dell’ora successiva, già avanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio di turno. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza. Nel caso in cui entrambi i docenti siano impegnati prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. Agli alunni non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento corretto.

Gli insegnanti sono tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d’ora, registrandone le variazioni, e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

Gli insegnanti cureranno il ricambio dell’aria per almeno 10 minuti ogni ora.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio dei docenti. La delicatezza del momento richiede che venga data priorità alla vigilanza e che le altre attività vengano momentaneamente sospese, sino all’arrivo dei docenti nelle rispettive classi o, eventualmente, rilevarne l’assenza che dovrà essere prontamente segnalata al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori.

VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

DOCENTI

La ricreazione fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli alunni.

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a:

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

La ricreazione verrà segnalata con il suono della campana. La durata della pausa didattica ricreativa viene fissata in n. 10 minuti, dalle ore 11.05 alle ore 11.15. Sarà, quindi, il docente in servizio in quell'ora, restando in aula, a vigilare sulla classe e sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nell'eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza/sanificazione dei servizi igienici.

La ricreazione, di norma, si effettua in classe. Qualora i docenti ritengano di svolgere l'intervallo nel cortile della scuola avranno l'accortezza di svolgere scrupolosamente i propri compiti di vigilanza, di evitare che gli alunni possano circolare al di fuori del proprio controllo e della propria possibilità di intervento tempestivo in caso di necessità, di provvedere al recupero di ogni tipo di rifiuto prodotto. Ovviamente, in questo caso, gli alunni non potranno recarsi presso i servizi igienici se non accompagnati. L'eventuale presenza di un collaboratore scolastico potrà essere disposta secondo disponibilità dello stesso collaboratore scolastico purché questo non arrechi pregiudizio alla regolare azione di sorveglianza nelle aree di rispettiva competenza.

In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO VERSO LE AULE, I LABORATORI, LA PALESTRA

DOCENTI

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli alunni con cui faranno lezione;
- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Agli alunni è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante e solo se autorizzati dal docente in servizio e sorvegliati dal personale collaboratore scolastico. In particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente, né il docente può attendere gli alunni in palestra, ma deve recarsi in classe e successivamente spostarsi con gli alunni.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva e, in generale, durante l'attività didattica, dando il giusto spazio anche alle evenienze che possono sembrare di secondaria importanza. Il personale scolastico è pertanto invitato a segnalare al Dirigente Scolastico qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli alunni ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del DSGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad un altro locale.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ ESTERNE E IN PRESENZA DI ESPERTI ESTERNI

DOCENTI

La vigilanza degli alunni durante le attività esterne al plesso scolastico (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico (un docente ogni 15 alunni) e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, illustrando agli alunni le finalità didattiche e i contenuti culturali dell'attività e preparando la classe ai comportamenti corretti da seguire.

Qualora l'attività didattica curricolare in corso preveda la presenza a supporto della stessa di "esperti esterni", i docenti chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico e, una volta ottenuta, ne daranno comunicazione alle famiglie degli alunni, indicando i nominativi degli esperti e le finalità didattiche dell'attività. Gli "esperti" incaricati permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come "esperti", ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio dei Docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico. Le attività svolte in orario curricolare del docente sono considerate obbligo di servizio.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze, o in nome e per conto, dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Non è possibile recapitare alcun oggetto o materiale scolastico agli alunni, in quanto questo richiederebbe un continuo movimento di collaboratori scolastici e, conseguentemente, la diminuzione costante del livello di sorveglianza da parte degli stessi collaboratori scolastici. Inoltre, si ritiene di primaria importanza educare gli alunni ad essere autonomi ed attenti nella gestione del materiale scolastico, anche attraverso il senso di responsabilità nei confronti dei propri impegni personali, tra i quali si può annoverare la cura per il lavoro svolto e il rispetto delle compagne e dei compagni che hanno prestato attenzione nell'organizzare la propria presenza a scuola.

Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire, solo in casi eccezionali, della collaborazione del personale della scuola, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi collaboratori.

SICUREZZA

Per tutto il personale scolastico è obbligatorio prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione.

Si ricorda che le predette prove saranno almeno due nel corso dell'anno scolastico e avverranno senza preavviso: è di fondamentale importanza, quindi, che i docenti svolgano prove preventive finalizzate ad istruire gli alunni sulle procedure da adottare in caso di emergenza, in modo particolare per le classi prime. È indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi in favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte;
- presenza di porte, finestre, armadi, dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli: gradini, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;
- eventuali dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese, interruttori, contatori.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

PANDEMIA DA COVID-19

Il personale dell'Istituto dovrà attenersi a quanto disposto:

- dalle Indicazioni strategiche *ad interim* per *preparedness* e *readiness* ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) dell'Istituto Superiore di Sanità;
- dalla nota prot.1998 del 19 agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione “*Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023*”;
- dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot.1199 del 28.08.2022 “*Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023*”.
- dal “*Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023*”;
- dalla nota della Regione Puglia - Dipartimento della Salute e del Benessere Animale prot.5849 del 1 settembre 2022;
- dalla comunicazione n.4 del 31 agosto 2022 del Dirigente Scolastico “*Mitigazione della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico. Anno scolastico 2022-2023*”, acquisita dal Collegio dei Docenti con delibera n.3 del 1 settembre 2022;
- dal Disciplinare di Sicurezza Interno dell'Istituzione Scolastica;
- dalle misure di mitigazione e controllo che, così come indicato dall'ISS, potranno essere implementate e rimodulate in base alla valutazione del rischio e all'andamento della curva epidemiologica.

ULTERIORI ISTRUZIONI

Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza all'interno del perimetro della scuola. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli alunni, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. A tal fine è fondamentale che si osservino le norme e le procedure approvate dagli organi collegiali in merito e disponibili sul sito *web* dell'Istituzione Scolastica. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico, alle referenti per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e considerati nella loro rilevanza disciplinare.

Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso sottovalutate nella loro gravità e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio degli *smartphone*. Anche su tali argomenti sono stati prodotti dalla nostra scuola documenti, politiche di intervento e "strumenti" di lavoro utili per i docenti.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dalla normativa vigente. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli alunni sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e strategia per prevenire incidenti;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli alunni loro affidati usino i computer in modo corretto e coerente con le finalità educative e didattiche della scuola.

Si coglie l'occasione per ricordare che nei locali scolastici è vietato lasciare incustoditi oggetti di valore, effettuare raccolte di denaro o vendita di merce varia se non nell'ambito di attività ufficialmente organizzate dalla scuola. Ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.

L'accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori, ai locali scolastici è consentito solamente nei casi di effettiva necessità, previa prenotazione e calendarizzazione.

Per tutti i genitori e i visitatori è dunque obbligatorio rivolgersi preventivamente al Dirigente Scolastico e agli Uffici di Segreteria (tramite l'apposita funzione di prenotazione sul sito *web*, via *email*, tramite contatto telefonico o presso la *reception* della scuola) al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO.CC relative alle misure di mitigazione della diffusione del Covid19 per l'anno in corso.

Tutte le note e gli avvisi pubblicati sulla bacheca del Registro Elettronico, si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come “ordine di servizio” per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e ATA).

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art.55 *bis* c.1 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e dai dispositivi sanzionatori contenuti nei CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e Istruzione e Ricerca 2016-2018.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Marco GALIANO

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

